In relazione all'autorizzazione in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere:
☒ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per la seguente motivazione:*

……

data della firma digitale del Responsabile dell'Ufficio:

☐ *Direttore-Attività di Parco*
☐ *Affari amministrativi e contabili*
☐ *Interventi nel Parco*
☐ *Pianificazione territoriale*
☐ *Valorizzazione territoriale*
☒ *Vigilanza e gestione della fauna*

speroni giovanni
20.10.2026
12:44:19
GMT+02:00

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ.

Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Autorizzazione per attività ed usi

n. 063 del 20 ottobre 2026

oggetto: Luca Lazzerini - Autorizzazione attraversamento area Parco con armi da caccia.

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ sì ☐ no

necessità del parere Comitato scientifico

☒ sì ☐ no

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è stato individuato come soggetto competente il Responsabile dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art. 16, comma 6, lettera b) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Luca Lazzerini (prot. 4100 del 01/10/2026) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Camaiore, Stazzema, Seravezza, Careggine, Molazzana e Massa, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, come richiamato nell'art. 3, comma 1 e 2 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024, comunicato al Direttore del Parco e al Comando Guardiaparco, con nota interna il giorno 20 ottobre 2026, contenente le seguenti prescrizioni: "l'attraversamento dell'area Parco deve essere effettuato esclusivamente lungo i percorsi elencati di seguito per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria ";

Premesso che la caccia di selezione deve essere effettuata in forma singola con appostamento temporaneo e senza l'utilizzo di cani;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Luca Lazzerini residente nel Comune di Camaiore (LU), via Rio della Marra n. 186, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria;

1) sentiero CAI n. 106 da San Rocchino al fabbricato a quota 753 slm;
2) strada comunale da San Rocchino a quota 795 slm intersezione sentiero CAI n. 107;
3) strada carrozzabile da Le Calde a Bovalica;
4) da casa Giorgini a Fonte Moscoso e Traversaia e da qui per Casa Colleoni e Casa Puccio fino a Colle Generato e Casa Colombaia;
5) da La Curtina a La Fania e da qui a Casa Santarelli, Debbiaccia e La Fontana;
6) dalla strada carrozzabile di Col di Iapoli a Monte alla Tana e da qui per sentieri CAI e vie vicinali a Cupigliana e La Fania;
7) sentiero tracciato e battuto dal termine della carrozzabile di Col di Iapoli fino in Tiglieta;
8) da Monte alla Tana a Ranocchiaia;
9) sentieri, vie vicinali e via di lizza dalla carrozzabile di Col di Iapoli per Canale delle Piastre, Fontana d'Onica e le cave di Ventacci e Nel Canale;
10) sentiero SAV dal Canale de L'Oreto a L'Aiola e da casa Henraux al Sanatoio;
11) sentiero SAV da Campiglia a Pierone e da qui a La Signoraccia - Franchino;
12) strada carrozzabile da Le Piane a Il Poderino;
13) strada carrozzabile Henraux dalla curva del canale delle Fondarelle alla sbarra;
14) dall'ingresso della galleria del Cipollaio a Tre Fiumi e Campagrina e per la Galleria del Vestito fino alla Campareccia;
15) da Tre Fiumi a Isola Santa;
16) dal bivio con la SP13 presso Isola Santa fino a Valbona;
17) da presso la diga di Isola Santa alla chiesa di Col di Favilla e da qui per Le Rave fino a Casa Calcina, Le Cupole e Al Selmo;
18) strada carrozzabile da La Desiata a Capannosi;
19) Comune di Careggine: dall'intersezione della strada provinciale n. 13 con la strada comunale denominata Monti-mare verso Careggine proseguendo per aree esterne;
20) Comune di Molazzana: per strada asfaltata che dalla loc. Le Rocchette porta alla Cappella dei Caduti in loc. Piglionico, quindi per aree sottostanti in deroga e viceversa per tutti i percorsi e viceversa per tutti i percorsi;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia;

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, **fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco e attenendosi sempre e comunque alle direttive sulle misure di controllo per la Peste Suina Africana;**

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna
Giovanni Speroni

· P A R C O · A P U A N E

speroni
giovanni
20.10.2026
12:44:19
GMT+02:00

GS/dv: file: caccia_063/2026